

ACCORDO TERRITORIALE

PROVINCIA DI SIRACUSA

(Art. 5 D.Lgs. n. 368 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

In data 6 giugno 2016 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Siracusa si sono incontrati:

- Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Siracusa

le Organizzazioni Sindacali:

- Filcams-Cgil della Provincia di Siracusa;
- Fisascat-Cisl delle Province di Ragusa e Siracusa;
- Uiltucs-Uil della Provincia di Siracusa;

Premesso che

- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all'art. 66 bis del ccnl una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,
- L'economia del territorio della provincia di Siracusa è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il ccnl TDS con sede o unità locale nel territorio della provincia di Siracusa sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- l'art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. affida alla contrattazione collettiva nazionale stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi il compito di individuare, anche in misura non uniforme, limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dalla successiva lettera b) del citato art. 10, comma 7, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni.



- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;
- l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, anche con riferimento al successivo comma 4 della norma citata, facendo comunque salve le attività stagionali di cui al comma 4-ter, nonché le diverse disposizioni dei contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'art. 5, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 368/2001 e s.m.i. stabilisce che le disposizioni di cui al precedente comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, filcams-cgil, fisascac-cisl e ultucs-uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato ccnl la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
2. in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da confcommercio, filcams-cgil, fisascac-cisl e ultucs-uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 -bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 3 e 4-ter, e art. 10, comma 7, lettera b), del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modificazioni e integrazioni, come località a prevalente vocazione turistica i seguenti territori: Siracusa, Augusta, Lentini, Carlentini, Francofonte, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Priolo, Melilli, Sortino, Palazzolo Acreide, Buccheri, Buscemi, Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Florida e Solarino;
3. il Datore di Lavoro, che applica integralmente il CCNL TDS, che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale.
4. Tutti i contratti di lavoro conclusi in applicazione del presente accordo dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario, inviandone copia a mezzo email (segreteria@ebtsr.it), tramite raccomandata a/r, o consegnandola direttamente presso la sede di via F. Laurana n. 4, 96100 Siracusa.

Ambito di applicazione

Il presente accordo:



- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del ccnl TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio di Siracusa, Augusta, Lentini, Carlentini, Francofonte, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Priolo, Melilli, Sortino, Palazzolo Acreide, Buccheri, Buscemi, Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Floridia e Solarino;

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31 dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto

